

Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti

Gli organi mittenti croati competenti per la notificazione di atti all'estero sono i seguenti:

- nel caso di atti processuali, l'organo giurisdizionale che deve eseguire la notifica;
- nel caso di atti stragiudiziali, l'organo giurisdizionale del circondario in questione (općinski sud) nel cui territorio la persona alla quale l'atto dev'essere notificato è domiciliata, ha la residenza abituale oppure è stabilita;
- per gli atti certificati o rilasciati da un notaio, l'organo giurisdizionale (općinski sud) del circondario di loro competenza ove hanno sede.

Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi

Per la notifica nella Repubblica di Croazia, l'autorità interpellata è il tribunale circondariale (općinski sud) competente territorialmente per la notifica degli atti.

Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti

Gli atti possono essere ricevuti per posta e posta elettronica nella Repubblica di Croazia.

Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.

La Croazia accetta il formulario standard di cui all'allegato I compilato in inglese.

Articolo 4 - Autorità centrale**Ministero della Giustizia della Repubblica di Croazia**

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Telefono: +385 1 371 40 00

Sito internet: <https://mpu.gov.hr/>

Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti

La Repubblica di Croazia fornirà assistenza nella ricerca di indirizzi sul proprio territorio conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), ossia designando le autorità alle quali gli organi mittenti possono inviare le domande relative all'accertamento dell'indirizzo del destinatario dell'atto da notificare.

Le domande relative all'accertamento dell'indirizzo del destinatario dell'atto da notificare possono essere trasmesse dagli organi mittenti al

ministero degli Interni della Repubblica di Croazia

Direzione per l'immigrazione, la cittadinanza e gli affari amministrativi

Ilica 335

10000 Zagreb

Indirizzo di posta elettronica: prijavnistvo@mup.hr

Le autorità richieste della Repubblica di Croazia presentano *motu proprio* domande di informazione relative a indirizzi che figurano nel registro della popolazione o in altre banche dati se l'indirizzo indicato nella domanda di notifica non è corretto.

Articolo 8 - Trasmissione degli atti

La Croazia accetta il formulario A di cui all'allegato I compilato in inglese.

Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto

Non pertinente.

Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione

Non pertinente.

Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

La Croazia accetta il formulario K di cui all'allegato I compilato in inglese.

Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione

Non pertinente in virtù del quadro legislativo nazionale.

Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

La Repubblica di Croazia si oppone alla notifica di atti giudiziari da parte di agenti diplomatici o consolari sul proprio territorio, salvo il caso in cui gli atti non debbano essere notificati a cittadini dello Stato membro dal quale hanno origine tali atti.

Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica

Non pertinente.

Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta

Il codice di procedura civile dispone che gli atti sono notificati a mezzo postale o per mezzo di un ufficiale giudiziario determinato o di un funzionario dell'organo giurisdizionale, di un'autorità competente, di un notaio o direttamente dal giudice oppure per via elettronica conformemente al codice. Su richiesta della parte che si dichiara disposta a sostenere le relative spese, il giudice può decidere, con una decisione inoppugnabile, che la notifica di un atto sarà effettuata da un notaio. In tal caso il giudice allega l'atto da notificare all'ordinanza in plico distinti che consegnerà a tale parte.

In tal modo, su richiesta di una persona interessata a una causa, la notifica nella Repubblica di Croazia è autorizzata direttamente dal notaio competente.

Il notaio non è tenuto a procedere alla notifica se le spese di esecuzione dell'atto non sono state versate anticipatamente. La parte paga le spese anticipatamente direttamente sul conto del notaio.

Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto

Una domanda di remissione in termini presentata oltre un anno dopo la pronuncia della decisione è inammissibile.

Gli organi giurisdizionali croati possono pronunciarsi se sussistono le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri

Trattato fra la Repubblica di Croazia e la Repubblica di Slovenia del 7 febbraio 1994 relativo alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

La Repubblica di Croazia non è in grado di avvalersi del sistema informatico decentralizzato prima della data prevista dal regolamento.

Ultimo aggiornamento: 06/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.